



# **Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari relativa al trattamento dei dati (Ordinanza FINMA sui dati)**

**Modifica del 16 agosto 2017**

---

*Il Consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)  
ordina:*

I

L'ordinanza FINMA dell'8 settembre 2011<sup>1</sup> sui dati è modificata come segue:

*Titolo prima dell'art. 1*

## **Sezione 1: Oggetto**

*Art. 1*

La presente ordinanza disciplina:

- a. la gestione di una collezione di dati necessari per valutare la garanzia di un'attività irreprensibile (collezione di dati concernenti la garanzia di irreprensibilità);
- b. il trattamento dei dati da parte di terzi nel quadro della vigilanza ai sensi della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari secondo l'articolo 1 capoverso 1 LFINMA.

*Titolo prima dell'art. 1a*

## **Sezione 2: Collezione di dati concernenti la garanzia di irreprensibilità**

*Art. 1a*            Gestione della collezione di dati concernenti la garanzia  
di irreprensibilità

<sup>1</sup> La FINMA raccoglie in una collezione i dati relativi alle persone per le quali la garanzia di un'attività irreprensibile ai sensi delle leggi sui mercati finanziari e della

<sup>1</sup>    RS **956.124**

LFINMA non è data o per le quali la verifica dell'irreprendibilità deve essere assicurata nel caso in cui, in futuro, venga assunta la posizione di garante dell'irreprendibilità.

<sup>2</sup> Lo scopo della collezione di dati è assicurare che soltanto le persone in grado di fornire la garanzia di irreprendibilità necessaria:

- a. siano incaricate dell'amministrazione o della direzione degli assoggettati; o
- b. detengano partecipazioni qualificate presso gli assoggettati.

### *Art. 3*                   Contenuto

<sup>1</sup> La collezione di dati contiene i dati necessari per la verifica della garanzia di un'attività irreprendibile.

<sup>2</sup> La collezione di dati contiene i seguenti dati:

- a. caratteristiche identificative: cognome, nome, data di nascita, sesso, luogo d'origine, nazionalità, indirizzo, lingua materna;
- b. formazione e attività professionale: formazione, formazione continua, qualifiche e attività professionali, luogo di lavoro e datore di lavoro;
- c. situazione patrimoniale e assicurazioni;
- d. estratti del registro di commercio, del registro esecuzioni e fallimenti e del casellario giudiziale;
- e. accuse e denunce penali di autorità;
- f. sentenze, decisioni e documenti ufficiali;
- g. rapporti e decisioni di organismi di autodisciplina o di organizzazioni professionali;
- h. provvedimenti di diritto del lavoro, provvedimenti amministrativi e provvedimenti di diritto penale;
- i. rapporti di società di audit e rapporti di incaricati dalla FINMA;
- j. rapporti concernenti verifiche e inchieste interne di assoggettati.

### *Art. 5 cpv. 2 lett. g e h, nonché 3*

<sup>2</sup> La FINMA raccoglie dati presso:

- g. *Concerne soltanto il francese*
- h. *Abrogata*

<sup>3</sup> Nella collezione la FINMA può raccogliere anche dati comunicati da terzi che soddisfano le condizioni secondo l'articolo 3.

*Art. 5a* Informazione della persona interessata

Le persone interessate vengono informate una volta avvenuta la registrazione nella collezione di dati. È fatto salvo l'articolo 18b della legge federale del 19 giugno 1992<sup>2</sup> sulla protezione dei dati.

*Art. 9 cpv. 3*

*Concerne soltanto il francese*

*Titolo prima dell'art. 9a***Sezione 3: Trattamento dei dati da parte di terzi***Art. 9a*

Nell'ambito della vigilanza ai sensi della LFINMA e delle leggi sui mercati finanziari, alle seguenti persone la FINMA può fornire l'accesso, trasmettere e affidare il trattamento dei dati che non sono pubblicamente accessibili, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità:

- a. incaricati della FINMA, se:
  1. il trattamento dei dati è necessario per l'adempimento del mandato, e
  2. vengono adottati adeguati provvedimenti organizzativi e tecnici per impedire un'ulteriore diffusione dei dati;
- b. fornitori di prestazioni esterne, se:
  1. il trattamento dei dati è necessario per la fornitura della prestazione, e
  2. vengono adottati adeguati provvedimenti contrattuali, organizzativi e tecnici per impedire un'ulteriore diffusione dei dati.

*Titolo prima dell'art. 10***Sezione 4: Disposizione finale***Art. 10, rubrica*

*Abrogata*

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2017.

16 agosto 2017

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari:

Il presidente, Thomas Bauer

